

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Art. 36

(Anticipi)(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2009

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.